



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39 del 13/3/2017

Oggetto: Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e piano occupazionale anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di marzo alle ore 9,00 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE	X	
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
Totale				5	

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Salvatore Tiano

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico prevede che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 statuisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. ...omissis...”*;
- l'articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, dispone altresì che: *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”*;
- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, prevede che *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale (...)*;
- l'art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dice che. *“Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.”*
- il comma 557-ter del medesimo articolo aggiunge che *“in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, ossia il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- il comma 557-quater, introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che, *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*, ovvero del triennio 2011-2013;

- l'art. 76, comma 4, del D.L. 112/08, come convertito dalla L. n. 133/08 e s.m.i., detta: *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

- il comma 28 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 stabilisce che la spesa di personale assunto a tempo determinato e forme flessibili non può superare la spesa del 2009 per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale;

- l'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 190/2014 obbliga le amministrazioni pubbliche ad assumere esclusivamente le categorie di soggetti ivi indicate: vincitori di concorsi appartenenti a graduatorie vigenti o approvate alla data dell'1.1.2015, e, per mobilità, i dipendenti provinciali da ricollocare;

Premesso altresì che:

- l'art. 1, comma 228 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Visti:

- il principio contabile n. 1 del 03.07.2001 ad oggetto la *“Programmazione e previsione nel sistema di bilancio”*, emanato dall'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali, il quale individua l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale specifico atto di programmazione preliminare alla previsione annuale e pluriennale e quale allegato alla relazione previsionale e programmatica;

- il comma 424 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 in relazione al quale: *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.*

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

- l'art.3 commi 5 e seguenti del D.L.24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11.08.2014 n. 114 che così dispone: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare:

- art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;

- art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, si applicano le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014. Infine, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;

- art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel

momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

Dato atto che il Comune di Buccino è soggetto alle regole del patto di stabilità interne, a partire dall'anno 2013, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 31, D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30/05/2016 "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016 – 2018 e piano occupazionale annuale 2016"

Rilevato che la vigente dotazione organica, approvata da ultimo con la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 10/11/2014, evidenzia ancora n. 42 posti, di cui 18 vacanti e 24 coperti;

Ritenuto tenere conto del fabbisogno occupazionale dell'Ente, come più sopra illustrato, doversi confermare la dotazione organica dell'Ente di cui all'allegato A) alla presente Deliberazione;

Dato atto che la consistenza della dotazione organica risulta coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Dato atto che:

- il Comune di Buccino non versa in una situazione strutturalmente deficitaria ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- ha rispettato negli anni il patto di stabilità interno ora pareggio di bilancio;
- la spesa di personale dell'anno 2017, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è inferiore alla spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovvero del triennio 2011-2013;
- il Bilancio di Previsione 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2016, è improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale di cui al sopraccitato art. 1, comma 557, L. 27.12.2006, n. 296, come attestato nella relazione del Revisore al Bilancio;

Viste le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica 46078 del 18.10.2010 e 11786 del 22.02.2011, che, seppur indirizzate alle amministrazioni statali, forniscono utili criteri applicativi ai fini del calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente a quello di riferimento;

Vista, altresì, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG del 21 novembre 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con riferimento al calcolo della capacità assunzionale;

Considerato, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato:

- che l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel testo modificato dall'art. 11, comma 4bis del DL 90/2014, che le limitazioni ivi previste (50% della spesa sostenuta nel 2009) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006;
- che tuttavia tale norma è stata oggetto di interpretazioni discordanti dal parte delle locali sezioni di controllo della Corte dei Conti;
- che, secondo l'indirizzo più restrittivo, anche gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale debbono comunque garantire l'osservanza del limite della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di approvare, ai sensi dell'art. 39 – comma 1° - della Legge 449/97 e s.m., la programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'Ente relativamente agli anni 2017-2019, come di seguito indicato;

Richiamate le vigenti disposizioni in materia di assunzioni, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Dato atto che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014, in materia di armonizzazione contabile dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

Rilevato che:

- **non si configurano eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 165/2011 come risulta da precedente deliberazione assunta in data odierna;**
- Considerato che nell'anno 2016 è intervenuta una cessazione di personale e n. 3 per il biennio 2018-2019;

Ritenuto di non prevedere, al momento, assunzioni di nuovo personale sia per l'anno 2017 e per il successivo biennio;

Atteso pertanto che previa attenta valutazione dell'incidenza dei costi e della disponibilità finanziaria sarà possibile il ricorso a forme flessibili di impiego (convenzioni ai sensi dell'art. 14 CCNL 21/01/2004, somministrazione lavoro, tempo determinato), nei casi e con i limiti fissati dalla normativa di riferimento:

- per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
- per la sostituzione di personale assente per maternità e congedi parentali,
- per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
- per lo svolgimento di attività stagionali,
- per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio,
- per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio,
- per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi;

Evidenziata comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio;

Verificato altresì che questo Ente non rientra nei limiti previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto dei lavoratori disabili” ed in particolare l'art. 3 lettera c) il quale prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della medesima legge, nella misura di n. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Precisato che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno (ora "pareggio di bilancio" come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015;

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media dell'ultimo triennio;
- ha rispettato il Patto di Stabilità ora Pareggio di Bilancio nell'anno 2016 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato;

Preso atto che:

- nell'anno 2016 sono state rispettate le regole del Pareggio di Bilancio ex Patto di stabilità interno;
- la spesa di personale da sostenersi nella corrente annualità deve essere inferiore alla spesa media dell'ultimo triennio;
- nell'anno 2016 non ci sono state assunzioni a tale titolo di lavoro a tempo determinato né assunzioni a tempo indeterminato;
- utilizzo, di personale ex art 110 del Tuel, a supporto del Settore Tecnico per il conseguimento di determinati obiettivi.

Ritenuto, pertanto, di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Ritenuto di provvedere in merito, stante la relazione del presente atto con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 368/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa e che si intendono integralmente approvati, riconosciuti e trascritti nel presente dispositivo:

1. **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di confermare** per l'anno 2017 la dotazione organica vigente.
3. **di approvare**, per le motivazioni in premessa indicate, il programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 secondo quanto di seguito indicato:

ANNUALITA' 2017

Personale da assumere a tempo INDETERMINATO: NESSUNA ASSUNZIONE

Personale a tempo DETERMINATO: NESSUNA ASSUNZIONE

Utilizzo, di dipendente di altra amministrazione esperto, ovvero con adeguata esperienza. per il Settore Finanziario per almeno 6 ore settimanali, Cat. D (Gennaio - Dicembre 2017)

Professionalità esterna, ex art. 110 Tuel quale esperto, ovvero con adeguata esperienza per l'assunzione di Responsabili di P.O. per il Settore Tecnico per almeno 18 ore, Cat. D (Gennaio - Dicembre 2017)

ANNUALITA' 2018

Personale da assumere a tempo INDETERMINATO: Da definire in base alla normativa giuridico-finanziaria vigente in materia

Personale da assumere a tempo DETERMINATO: Da definire in base alla normativa giuridico-finanziaria vigente in materia

ANNUALITA' 2019

Personale da assumere a tempo INDETERMINATO: Da definire in base alla normativa giuridico-finanziaria vigente in materia

Personale da assumere a tempo DETERMINATO: Da definire in base alla normativa giuridico-finanziaria vigente in materia

4. **di non prevedere** assunzioni di nuovo personale per gli anni 2018-2019.;
5. **Di dare atto** del rispetto dei principi di contenimento della spesa del personale, previsti per legge, così come desumibili dal bilancio 2017.

6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti e alle organizzazioni sindacali, R.S.U.;
7. **di dare atto** che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2017.
8. **di dare comunicazione** della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Buccino, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
10. **di dichiarare**, con successiva unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi
F.to come originale



Il Segretario

Dott. Salvatore Tiano
F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 15 MAR. 2017 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 15 MAR. 2017

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco
GAETANA NATALU



Il Segretario Comunale
F.to dott. Salvatore Tiano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

- () è stata dichiarata immediatamente esecutiva
- () è diventata esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 15 MAR. 2017



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Tiano

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 15 MAR. 2017



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tiano